PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d'Oro al Valor Militare

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

PER LE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 in data 05-07-2007
Modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 in data 30-01-2020

IN VIGORE DAL 19.02.2020

INDICE

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE –

ARTICOLO 2 - FINALITA' –

ARTICOLO 3 - COMPETENZE –

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' –

ARTICOLO 5 - COMPOSIZIONE E DURATA –

ARTICOLO 6 - PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA DELLA COMMISSIONE –

ARTICOLO 7 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE –

ARTICOLO 8 - INDENNITA' E RIMBORSI –

ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE -

ARTICOLO 1
(ISTITUZIONE)

1.In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalle Leggi di parità e pari opportunità è istituita presso la Provincia di Asti la Commissione per le Pari Opportunità.

ARTICOLO 2
(*FINALITA')*

1. Finalità della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e la rimozione degli ostacoli che impediscono il perseguimento delle stesse finalità.

ARTICOLO 3
(COMPETENZE)

1.La Commissione per le Pari Opportunità per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali ed internazionali che si occupano di parità e pari opportunità:
a) promuove e svolge indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio della provincia;
b) raccoglie e diffonde i risultati delle indagini di cui al punto a) e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari e pubblicazioni;
c) valuta lo stato di attuazione e la rispondenza nella provincia delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile e formula eventuali proposte;
d) promuove progetti ed interventi intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale per la parità;
e) promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, contribuendo all'elaborazione di comportamenti conformi agli obiettivi della parità e delle pari opportunità;
f) promuove iniziative che consentano alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale;
g) favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Regione, dagli Enti Locali,
da progetti pubblici e privati, dal Parlamento nazionale e dal Parlamento europeo;
h) promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, individuale e collettiva;
i) favorisce l'attuazione di azioni positive, anche a carattere sperimentale, definite con specifici programmi di intervento da organismi ed enti pubblici e privati;
l) promuove ed organizza iniziative e servizi a livello territoriale in collaborazione con Enti Locali e Organismi professionali ed Istituzioni;
m) adotta ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art.2;
n) promuove i diritti legati alla persona e favorisce l’attuazione di azioni positive verso tutte le fasce deboli.

ARTICOLO 4
(ATTIVITA')

1.La Commissione esercita le sue funzioni con piena autonomia.
2.Per lo svolgimento delle proprie attività la Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro. Alle sedute della Commissione e dei gruppi di lavoro possono partecipare, qualora ne venga fatta richiesta, consiglieri nonché esperti e funzionari anche di altre amministrazioni.
3.La Commissione si pone come punto di riferimento e confronto con i soggetti pubblici, con particolare riguardo agli Enti Locali**,** alle Istituzioni, con soggetti privati quali in particolare le associazioni ed i gruppi, organizzati e non, delle donne.

ARTICOLO 5
(COMPOSIZIONE E DURATA)

1.Della Commissione fanno parte di diritto la Consigliera di Parità provinciale nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le donne elette del Consiglio provinciale.
2.Il numero dei componenti la Commissione per le Pari Opportunità non può superare i 40 (quaranta) membri.
3.Il Presidente della Provincia provvede a dare pubblicità all'istituzione della Commissione, attraverso un avviso, mediante il quale si invitano i soggetti individuati al comma successivo a presentare proposte di candidatura, per la parte elettiva della commissione, entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione dell' avviso.
4. Le candidature devono essere proposte da enti locali, da associazioni culturali, ricreative, ambientali e da associazioni e movimenti femminili presenti e operanti nella provincia, dalle organizzazioni politiche, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni imprenditoriali e cooperative, dall'Università, dalle istituzioni scolastiche, dall' ASL, dagli albi professionali, da enti culturali e da singole persone.
5. I candidati devono possedere competenza ed esperienza sul versante della parità e delle pari opportunità, nei campi storico, giuridico, economico, scientifico, ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione mass-mediale, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica nonché in ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa.
6.La proposta di candidatura deve essere presentata al Presidente della Provincia, tramite domanda scritta corredata da un curriculum dal quale risulti il possesso di una o più competenze specificate ai commi precedenti.
7. Il Presidente della Provincia procede alla nomina dei componenti la Commissione in riferimento alle candidature proposte, adottando criteri che assicurino la più ampia rappresentatività territoriale del tessuto culturale, sociale ed economico e professionale della provincia, formulando una graduatoria delle candidature pervenute da utilizzare in caso di surroghe.
Si darà precedenza a coloro che non risultano essere componenti di organismi equipollenti**.**
8.La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia.
9.Il Presidente della Provincia deve promuovere le procedure per il rinnovo della Commissione entro 90 giorni dall' insediamento.

ARTICOLO 6
(PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA DELLA COMMISSIONE)

1.La prima seduta della Commissione per le Pari Opportunità è convocata dal Presidente della Provincia, che la presiede, entro 30 giorni dalla sua costituzione.
2.Nella prima seduta la Commissione elegge, nel proprio seno, il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti con voto segreto e limitato a 1 (uno).

3.La Commissione, nella stessa seduta procede successivamente all'elezione dei due Vicepresidenti, con votazione segreta a voto limitato, e risultano eletti i due componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il Componente più anziano.
4.I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento secondo criteri assunti dalla presidenza.
5.Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno ed all'esterno della Amministrazione provinciale.
6.Il Presidente convoca, stabilendo l'ordine del giorno, la Commissione e ne coordina tutte le attività, può delegare le sue funzioni ai Vicepresidenti in relazione a specifiche materie ed ove particolari ragioni di luogo o materia lo consiglino, può inoltre affidare compiti od incarichi temporanei ai singoli componenti della Commissione e delegarli a rappresentarlo in riunioni a tema specifico o in pubbliche manifestazioni.
7. Il Presidente ed i Vicepresidenti cessano dalla carica a seguito di “mozione di sfiducia” approvata a maggioranza assoluta dei voti dei componenti della Commissione espressi per appello nominale.
8.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti la Commissione.

ARTICOLO 7
(FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE)

1.La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta ogni due mesi e l’avviso di convocazione è inviato al recapito indicato dai componenti almeno cinque giorni prima della data delle riunioni con lettera o posta elettronica; in caso di urgenza, la Commissione può essere convocata 24 ore prima.
2.La Commissione è convocata anche quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/5 dei componenti; in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione.
3.Le riunioni hanno luogo presso la sede della Provincia.
4.Le riunioni della Commissione sono valide quando sono presenti in prima convocazione almeno la metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione un terzo dei componenti.
5.Per il funzionamento della Commissione la Provincia assegna l'incarico di segretario della Commissione ad un proprio dipendente.
6.Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo il caso che vengano trattati argomenti per i quali vi sia l'esigenza di tutelare la riservatezza di persone, gruppi, imprese.
7.Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese.
8.Delle sedute della Commissione viene redatto, da parte del Segretario della Commissione, un verbale sommario firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
9.Qualora un componente della Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive è dichiarato decaduto con deliberazione della Giunta provinciale.

ARTICOLO 8
(INDENNITA' E RIMBORSI)

1.Ai componenti della Commissione per le Pari Opportunità non compete alcuna indennità o rimborso spese.

ARTICOLO 9
(ENTRATA IN VIGORE)

1.Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto provinciale, 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo.